

COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 31 Data 10 dicembre 2024	OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2023 ex artt. 20 e 26, c. 11 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione delle azioni di razionalizzazione.
--	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 12.00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito in modalità audio-conferenza alla presenza di Francesco Salaris, Presidente – Anna Giacomo Di Marco e Sergio Casu componenti, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 48 del 25.11.2024 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipate al 31 dicembre 2023 ex artt. 20 e 26, c. 11 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione delle azioni di razionalizzazione.

L'Organo di Revisione

Rilevato che l'articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;
- predispongano le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 da approvarsi entro il 31 dicembre 2024 (Art.20, c.1, TUSP).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2023:

- la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

Esprime:

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Iglesias alla data del 31/12/2023.


Invita l'Ente a

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione;
- a dare maggiore evidenza delle attività svolte e degli obbiettivi conseguiti rispetto al piano adottato per l'anno precedente.

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Revisori

Francesco Salaris



Anna Giacomina Di Marco



Sergio Casu

